

**Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.**

**Capo V**

*Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo*

**Art. 24**

*(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)*

**1.** La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

(8)(16)

**2.** Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

- a)** per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
- b)** per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.

(13)(17)

**2 bis.** La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.

(1)(2)(15)

**3.**

( ABROGATO )

(3)(9)

**4.**

( ABROGATO )

(10)

**5.**

( ABROGATO )

(11)(14)

**6.** Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

**7.**

( ABROGATO )

(4)(18)

**8.**

( ABROGATO )

(5)

**9.**

( ABROGATO )

(6)

**10.**

( ABROGATO )

(7)(19)

**10 bis.** Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.

(12)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008

**2** Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010

**3** Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010

**4** Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

**5** Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

**6** Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

**7** Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

**8** Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012

**9** Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

**10** Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

**11** Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012

**12** Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012

**13** Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013

- 14 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
- 15 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
- 16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
- 17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
- 18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
- 19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020

## **Art. 25**

*(Oneri concernenti le procedure concorsuali)(2)(3)*

1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile , nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:
  - a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;

**b)** nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;

**c)** nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.

**4.** Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

**5.** Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.

Note:

**1** Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 11/2011

**2** Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014

**3** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 10/2014

## **Art. 26**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009